

Codice A1604B

D.D. 15 gennaio 2021, n. 13

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia di un pozzo potabile ubicato nel Comune di Zimone (BI), gestito dal CO.R.D.A.R. S.p.A. Biella Servizi e a servizio dell'acquedotto del medesimo comune.



ATTO DD 13/A1604B/2021

DEL 15/01/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1604B - Tutela delle acque

OGGETTO: Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione dell’area di salvaguardia di un pozzo potabile ubicato nel Comune di Zimone (BI), gestito dal CO.R.D.A.R. S.p.A. Biella Servizi e a servizio dell’acquedotto del medesimo comune.

Il CO.R.D.A.R. S.p.A. Biella Servizi - ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Zimone (BI) - con nota in data 23 agosto 2016 ha trasmesso alla Provincia di Biella - ai sensi del regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R e ss.mm.ii. - la domanda di concessione in sanatoria di derivazione d’acqua sotterranea ad uso potabile a mezzo di un pozzo esistente ubicato nella particella catastale n. 269 del foglio di mappa n. 2, censiti al N.C.T. del medesimo Comune di Zimone.

Il Sindaco del Comune di Zimone, con Ordinanza n. 14 del 4 novembre 2016, ha autorizzato provvisoriamente, per motivi di igiene pubblica, la continuazione del prelievo idrico dal pozzo di cui sopra, pur in assenza di concessione provinciale.

La Provincia di Biella, con nota del 15 dicembre 2016, ha comunicato l’avvio del procedimento amministrativo ai sensi del regolamento regionale 10/R/2003, convocando i soggetti interessati alla visita locale di istruttoria programmata per il giorno 11 aprile 2017; dalla medesima nota si evince che il CO.R.D.A.R. S.p.A. Biella Servizi non necessita del rilascio di alcuna autorizzazione alla ricerca, in quanto il pozzo è esistente e la documentazione presentata a corredo dell’istanza di concessione ha sostanzialmente le stesse caratteristiche della relazione finale richiesta al termine della ricerca stessa.

Successivamente, a seguito della visita locale di istruttoria ai sensi dell’articolo 14 del regolamento regionale 10/R/2003, l’amministrazione provinciale di Biella ha evidenziato che non sono stati rilevati motivi ostativi al rilascio della concessione di derivazione d’acqua dal pozzo esistente nel Comune di Zimone sottolineando, tuttavia, che al fine del rilascio della medesima concessione è necessario che venga prima acquisito il provvedimento di definizione dell’area di salvaguardia della captazione, trattandosi di acque che vengono erogate a terzi mediante un impianto di pubblico acquedotto.

L’Ente di Governo dell’Ambito n. 2 “*Biellese, Vercellese, Casalese*”, con nota in data 28 luglio

2020, ha convocato una Conferenza dei Servizi semplificata in modalità asincrona ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, mettendo a disposizione dei soggetti interessati la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione dell'area di salvaguardia del pozzo di cui sopra, al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mm.ii..

Successivamente, lo stesso Ente di Governo dell'Ambito n. 2, d'intesa con il CO.R.D.A.R. S.p.A. Biella Servizi - committente dello studio per la ridefinizione dell'area di salvaguardia - con nota in data 16 novembre 2020 ha trasmesso la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia del pozzo.

Il territorio comunale di Zimone è situato nella parte sommitale di un sistema di cerchie moreniche senza che vi siano a monte bacini idrografici significativi, infatti non risulta attraversato da corsi d'acqua permanenti e la rete idrografica è costituita esclusivamente da modesti fossati e colatori di drenaggio con deflussi assai limitati. Il pozzo è ubicato lungo la S.P. n. 413 in direzione del Comune di Magnano, nella piana dopo le ultime abitazioni del paese, ad un quota di 450 metri s.l.m., tra due rilievi collinari.

Dal punto di vista geomorfologico, l'area nella quale è localizzato il pozzo è caratterizzata dalla presenza diffusa di depositi glaciali e/o fluvio-glaciali afferenti al complesso dell'*Anfiteatro morenico di Ivrea*, che costituiscono un complesso acquifero contraddistinto da una permeabilità per porosità di grado medio-basso, influenzata dalla presenza della matrice limosa che caratterizza tutti i depositi di origine glaciale.

Per quanto riguarda le caratteristiche idrogeologiche, i cordoni morenici - essendo costituiti da depositi fortemente eterometrici, mediamente grossolani, sovraconsolidati dalla pressione glaciale, passanti verso l'alto a paleosuoli argillificati con copertura loessica - presentano, generalmente, un grado di permeabilità molto basso, per cui sono privi di risorse idriche o al massimo possono ospitare acquiferi sospesi localizzati nei livelli più grossolani poco sfruttabili. Nella piana inframorenica, invece, si trovano depositi fluvio-glaciali a granulometria medio-fine e depositi limosi glacio-lacustri: la permeabilità è discreta nei depositi fluvio-glaciali con possibilità di ospitare un acquifero freatico prossimo alla superficie ma anche acquiferi profondi confinati con buone possibilità di risorse idriche; lo strato limoso glacio-lacustre è invece impermeabile e, dove presente, fa da acquicludo agli acquiferi localizzati nei livelli sabbioso-ghiaiosi sottostanti. E' il caso del pozzo potabile in esame, che è profondo circa 62,50 metri e filtra tra -51,50 e -60,80 metri risultando pertanto conforme ai disposti della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 7 aprile 2003, n. 6, poiché preleva acqua esclusivamente al di sopra della base dell'acquifero superficiale - approvata con D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009, successivamente modificata dalla determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012 che indica, in linea generale, una profondità di 65 metri oltre la quale esistono significative probabilità di intercettare acquiferi profondi.

La bocca del pozzo si trova all'interno di un tombino a 1,2 metri di profondità dal piano-campagna davanti ad un edificio di 3,50 x 3,50 metri che racchiude il misuratore volumetrico, il gruppo elettrico e i vari collegamenti. L'area intorno è solo parzialmente recintata e la recinzione esistente è vecchia e danneggiata.

La proposta di definizione - individuata con il metodo *cronologico* previsto dal regolamento regionale 15/R/2006 - è stata determinata considerando, per la simulazione modellistica, la portata massima di esercizio del pozzo - pari a 2,87 l/s - ovvero il volume d'acqua prelevato derivante da un pompaggio continuo per 24 ore e sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un basso grado di vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato; l'area di salvaguardia che ne è risultata ha, pertanto, le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma circolare e raggio pari a 10 metri a partire dal centro del punto di captazione, per una superficie di 314 metri quadrati;

- zona di rispetto ristretta, di forma sub-circolare, dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni, rappresentata dalla poligonale che inviluppa le zone di rispetto ristrette applicando un range angolare complessivo di 30°, per una superficie di 9.803 metri quadrati;
- zona di rispetto allargata, di forma sub-circolare, dimensionata sulla base dell'isocrona a 180 giorni, rappresentata dalla poligonale che inviluppa le zone di rispetto allargate applicando un range angolare complessivo di 30°, per una superficie di 21.250 metri quadrati.

Le zone di rispetto, ristrette e allargate, racchiudono porzioni di territorio ad uso agricolo, per le quali si è reso necessario redigere uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari di cui all'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006 e alcuni tratti di viabilità secondaria. Di fianco al pozzo è presente una vasca di raccolta d'acqua, recintata, del Servizio Antincendi Boschivi della Regione Piemonte, mentre a circa 30 metri dall'opera di presa (lateralmente) vi è un'area recintata dotata dei normali sistemi di sicurezza dove sono posizionate tre cisterne contenenti gpl a servizio del comune; le cisterne sono attualmente fuori terra, quindi anche in caso di eventuale fuoriuscita del liquido in esse contenuto, data la volabilità del gas in aria, non vi sarebbe verosimilmente possibilità di contaminazione del suolo; in ogni caso dovranno esserne verificati i criteri di sicurezza con la ditta gestore dell'impianto di stoccaggio del gas, col vincolo di evitare l'interramento delle stesse cisterne.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato "*TAVOLA 2 - Proposta di ridefinizione delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (DPGR 11/12/2006, n° 15/R) - Acquedotto comunale di Zimone Pozzo CBI 121 - Proposta di delimitazione delle aree di salvaguardia - Scala planimetrica 1:2.000*", agli atti con la documentazione trasmessa.

La perimetrazione proposta ricade totalmente nel territorio del Comune di Zimone (BI), che non ha fatto pervenire alcuna osservazione in merito alla definizione presentata.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est, esaminata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all'istanza, con nota in data 24 novembre 2016, ha evidenziato che è necessario che il CO.R.D.A.R. S.p.A. Biella Servizi fornisca dei chiarimenti e/o approfondimenti riguardo i seguenti elementi idrogeologici:

- ricostruzione litostratigrafica;
- tipologia della falda captata, piezometria e direzione di deflusso;
- cartografia riportante la presenza di centri di pericolo all'interno delle zone di rispetto individuate e considerazioni circa la necessità di eventuali misure di messa in sicurezza;
- esecuzione di analisi chimiche e batteriologiche sull'acqua captata dal pozzo, come richiesto dal regolamento regionale 15/R/2006, che comprendano anche il parametro cromo esavalente.

Il CO.R.D.A.R. S.p.A. Biella Servizi, con nota in data 9 giugno 2020, ha trasmesso una relazione esplicativa datata dicembre 2016 finalizzata a chiarire le perplessità emerse nel parere dell'ARPA sopra riportato.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est, esaminati i chiarimenti forniti dal CO.R.D.A.R. S.p.A. Biella Servizi, con nota in data 22 luglio 2020, ha evidenziato che, alla luce dei suddetti approfondimenti, considera adeguata e conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006, la proposta di definizione presentata, ottenuta attraverso l'utilizzo di metodologie modellistiche considerando, cautelativamente, l'inviluppo delle isocrone delle zone di rispetto ristrette e allargate calcolate con un range angolare complessivo di 30°. Nella medesima nota, la stessa Agenzia, ha condiviso l'individuazione dei centri di rischio ricadenti all'interno dell'area effettuata dal Proponente e la valutazione delle misure necessarie alla loro messa in sicurezza, ritenendo non vi siano specifici elementi ostativi all'approvazione della proposta di ridefinizione dell'area di salvaguardia stessa.

L'Azienda Sanitaria Locale di Biella - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene Alimenti, Nutrizione e Dietologie - valutata la documentazione allegata all'istanza e visionati i dati storici analitici presenti nei propri archivi, con nota in data 2 settembre 2020, ha espresso parere favorevole in merito alla definizione proposta.

In conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006, la documentazione presentata comprende anche la proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari per i terreni a destinazione agricola ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia del pozzo.

Nell'areale agricolo all'interno dell'area di salvaguardia è stata riscontrata la prevalenza di prati permanenti e stabili alternati a terreni destinati a colture cerealicole e alla coltivazione a pieno campo delle patate; si segnala, inoltre, la presenza di una piccola area interessata a coltivazioni orticole di pregio e di piccoli frutti in serre e tunnel.

La Proposta, che contiene le conclusioni sullo studio pedologico dell'areale interessato, indica che i terreni agrari nella zona di rispetto, ristretta e allargata, sono ascrivibili alla Classe 4, in quanto caratterizzati da una vulnerabilità intrinseca dell'acquifero bassa e da una capacità protettiva dei suoli alta-moderatamente alta; i terreni appartenenti alla quarta classe hanno una minima suscettibilità di contaminazione della risorsa idrica e, conseguentemente, una minima limitazione degli interventi agronomici ammesse sulle colture presenti.

Nelle aree assimilate a bosco come definite dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 "*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*" è vietato intervenire con mezzi di tipo chimico per scopi non agricoli finalizzati al contenimento della vegetazione.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 48, in data 26 novembre 2020.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Accertato che il pozzo potabile ubicato nel Comune di Zimone (BI), a servizio dell'acquedotto del medesimo comune e gestito dal CO.R.D.A.R. S.p.A. Biella Servizi, risulta inserito nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del regolamento 15/R/2006 (identificativo piano programma ATO2: CBI121), approvato con deliberazione n. 263 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 "*Biellese, Vercellese, Casalese*", in data 5 febbraio 2009.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione risulta conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*" e ss.mm.ii..

Atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia possa essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico della captazione, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare

che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa, adeguatamente protetta da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, se possibile, recintata, al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere;
- si effettuino interventi di pulizia periodica dell'opera di presa e di manutenzione dell'edificio di presa;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;
- si provveda alla verifica dei centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento - con particolare riguardo alle tre cisterne contenenti gpl a servizio del comune; le cisterne sono attualmente fuori terra, quindi anche in caso di eventuale fuoriuscita del liquido in esse contenuto, data la volabilità del gas in aria, non vi sarebbe verosimilmente possibilità di contaminazione del suolo; in ogni caso dovranno esserne verificati i criteri di sicurezza con la ditta gestore dell'impianto di stoccaggio del gas, col vincolo di evitare l'interramento delle stesse cisterne;
- l'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole all'interno dell'area di salvaguardia sia effettuato in conformità alle indicazioni di cui alla proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari allegata alla proposta di definizione, che dovrà essere sottoscritta dai conduttori delle particelle agricole ricadenti all'interno dell'area medesima.

Vista la documentazione presentata, redatta in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006 e comprendente la proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari relativa alle particelle catastali ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia individuata, che dovrà essere sottoscritta dai conduttori delle particelle a destinazione agricola e che dovrà altresì essere inviata, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Biella da tutti coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate;

dato atto che in assenza di una formale comunicazione alla Provincia di Biella del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari è vietato lo spandimento di concimi chimici e la somministrazione di qualsiasi tipologia di fertilizzanti e di prodotti fitosanitari;

ritenuto che le attività agricole insistenti nell'area di salvaguardia potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni della proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sopra richiamato;

vista la domanda, in data 23 agosto 2016, con la quale il CO.R.D.A.R. S.p.A. Biella Servizi ha presentato alla Provincia di Biella - ai sensi del regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R e ss.mm.ii. - domanda di concessione in sanatoria di derivazione d'acqua sotterranea ad uso potabile a mezzo di un pozzo esistente ubicato nel Comune di Zimone;

vista l'Ordinanza n. 14, in data 4 novembre 2016, con la quale il Sindaco del Comune di Zimone ha autorizzato provvisoriamente, per motivi di igiene pubblica, la continuazione del prelievo idrico dal

pozzo di cui sopra, pur in assenza di concessione provinciale;

vista la nota, in data 15 dicembre 2016, con la quale la Provincia di Biella ha comunicato l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi del regolamento regionale 10/R/2003, convocando i soggetti interessati alla visita locale di istruttoria programmata per il giorno 11 aprile 2017; dalla medesima nota si evince che il CO.R.D.A.R. S.p.A. Biella Servizi non necessita del rilascio di alcuna autorizzazione alla ricerca, in quanto il pozzo è esistente e la documentazione presentata a corredo dell'istanza di concessione ha sostanzialmente le stesse caratteristiche della relazione finale richiesta al termine della ricerca stessa;

vista il verbale della visita locale di istruttoria, nel quale la Provincia di Biella ha evidenziato che non sono stati rilevati motivi ostativi al rilascio della concessione di derivazione d'acqua dal pozzo esistente nel Comune di Zimone sottolineando, tuttavia, che al fine del rilascio della medesima concessione è necessario che venga prima acquisito il provvedimento di definizione dell'area di salvaguardia della captazione, trattandosi di acque che vengono erogate a terzi mediante un impianto di pubblico acquedotto;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est, in data 24 novembre 2016 - prot. n. 99389;

vista nota del CO.R.D.A.R. S.p.A. Biella Servizi, in data 9 giugno 2020, contenente la relazione esplicativa datata dicembre 2016 in merito ai chiarimenti richiesti dall'ARPA con la nota del 24 novembre 2016;

vista l'ulteriore nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est, in data 22 luglio 2020;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale di Biella - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene Alimenti, Nutrizione e Dietologie, in data 2 settembre 2020 - prot. n. 25212/20;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 2 "*Biellese, Vercellese, Casalese*", in data 16 novembre 2020 - prot. n. 2033, di trasmissione degli atti della proposta di definizione presentata;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche" e ss.mm.ii.;
- decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" e ss.mm.ii.;

- regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R recante "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;
- articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;
- D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009 "Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle "Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale" del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007";
- determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012 "Aggiornamento della cartografia della base dell'acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri tecnici orientativi - Legge Regionale 30 aprile 1996 n. 22, art. 2, comma 7";

determina

- a. L'area di salvaguardia di un pozzo potabile ubicato nel Comune di Zimone (BI), gestito dal CO.R.D.A.R. S.p.A. Biella Servizi e a servizio dell'acquedotto del medesimo comune, è definita come risulta nell'elaborato "*TAVOLA 2 - Proposta di ridefinizione delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (DPGR 11/12/2006, n° 15/R) - Acquedotto comunale di Zimone Pozzo CBI 121 - Proposta di delimitazione delle aree di salvaguardia - Scala planimetrica 1:2.000*", allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
- b. La definizione dell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone - pari a 2,87 l/s - portata massima estraibile derivante da un pompaggio continuo per 24 ore.
- c. Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 15/R/2006 recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*", relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta ed alle zone di rispetto, ristretta ed allargata.

Per quanto concerne le attività agricole interessanti l'area di salvaguardia, tenendo conto che le particelle catastali ricadono in Classe 4, nella zona di rispetto ristretta è vietata la stabulazione del bestiame, il pascolamento degli animali, lo stoccaggio e l'accumulo di effluenti zootecnici, di fertilizzanti e di fitofarmaci. La gestione dei fertilizzanti nelle zone di rispetto, ristretta ed allargata,

dovrà essere condotta mediante un accurato bilanciamento in funzione soprattutto delle caratteristiche del suolo e delle asportazioni prevedibili, con un apporto di azoto ammesso entro il limite di 170 kg annui per ettaro.

Anche la fertilizzazione effettuata con prodotti contenenti *fosforo* e *potassio* dovrà apportare al suolo un contenuto di macroelementi nutritivi non superiore alla stima dei prevedibili asporti delle colture.

L'apporto di *fosforo* e *potassio* sarà sospeso nel caso in cui la dotazione nel terreno dei due macroelementi superi i limiti indicati dall'Allegato C del regolamento regionale 15/R/2006. I fertilizzanti *fosfatici*, inoltre, dovranno contenere un basso contenuto in *cadmio* (<90 mg Cd/kg di anidride fosforica).

La dimostrazione del bilanciamento dell'apporto dei nutrienti nei terreni ricadenti nell'area di salvaguardia sarà dimostrata tramite la compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), previsto dal regolamento regionale 18 ottobre 2002, n. 9/R e ss.mm.ii. o a mezzo di un analogo strumento.

In relazione ai trattamenti di difesa fitosanitaria e di diserbo delle colture sono ammessi quelli previsti e approvati dalla Regione in applicazione della Misura 10.1.1 del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 e dei criteri della DDR 12-7700 del 26 maggio 2014 e dei suoi allegati.

Nell'areale interessato è sempre vietata l'utilizzazione di geodisinfettanti ai sensi del decreto legislativo 174/2000, che attua la Direttiva 98/8/CE.

Nell'area di salvaguardia è assolutamente vietato l'impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a bosco dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, "*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*".

d. Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Zimone (BI) - CO.R.D.A.R. S.p.A. Biella Servizi - come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R/2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:

- garantire che la zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa, adeguatamente protetta da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, se possibile, recintata, al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;
- effettuare interventi di pulizia periodica dell'opera di presa e di manutenzione dell'edificio di presa.

e. A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che ai proponenti:

- alla Provincia di Biella per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Zimone - CO.R.D.A.R. S.p.A. Biella Servizi - per la tutela del punto di presa;
- alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
- all'Azienda sanitaria locale;
- al Dipartimento dell'ARPA.

f. A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Biella per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Zimone, affinché lo stesso provveda a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento, anche al fine di mantenere le condizioni di naturalità della piana inframorenica sottesa dalla captazione e le strade secondarie che attraversano la stessa area, così come previsto

dall'articolo 8, comma 4 della legge regionale n. 13 del 20 gennaio 1997 (Vigente dal 28/05/2012);

- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
- verificare le condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della medesima area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;
- verificare gli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento - con particolare riguardo alle tre cisterne contenenti gpl a servizio del comune; le cisterne sono attualmente fuori terra, quindi anche in caso di eventuale fuoriuscita del liquido in esse contenuto, data la volabilità del gas in aria, non vi sarebbe verosimilmente possibilità di contaminazione del suolo; in ogni caso dovranno esserne verificati i criteri di sicurezza con la ditta gestore dell'impianto di stoccaggio del gas, col vincolo di evitare l'interramento delle stesse cisterne;
- far svolgere in ottemperanza alla normativa vigente le attività effettuate all'interno dell'area di salvaguardia; inoltre, non dovranno cambiare le destinazioni d'uso o essere oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa captata.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

IL DIRIGENTE (A1604B - Tutela delle acque)
Firmato digitalmente da Paolo Mancin

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. CBI121_pozzo_Zimone_tav2_carta_proposta_area_di_salvaguardia.pdf

Allegato 

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento